

**CONSORZIO DELLA MEDIA VALTELLINA PER IL TRASPORTO DEL
GAS**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI DELLE SPESE DI
MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI**

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle missioni degli amministratori del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs 18/08/2000, n.267, del Decreto del Ministero dell'Interno 12/02/2009 n. 37246, del D.L. 31/05/2000 n .78 convertito in Legge 30/07/2010 n. 122 ed alle disposizioni di legge vigenti tempo per tempo.

Art. 2 – Missione che danno diritto al rimborso

1. Agli Amministratori del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo del Comune ove ha sede l' ente, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.
2. Si definiscono missioni connesse al mandato quelle per le quali esiste un nesso diretto e immediato tra la missione e gli interessi pubblici oggetto del mandato elettivo.

Art. 3 – Autorizzazioni

1. Tutte le missioni devono essere preventivamente autorizzate:
 - nel caso dei componenti del Consiglio di Amministrazione dal Presidente del Consiglio;
 - nel caso del Presidente del Consiglio di Amministrazione dal Vice-Presidente del Consiglio;
 - nel caso dei componenti dell'Assemblea dal Presidente dell'Assemblea;
 - nel caso del Presidente dell'Assemblea dal Vice-Presidente dell'Assemblea.
2. Il Direttore deve essere informato della missione, prima dell'effettuazione della stessa, al fine di verificare la disponibilità finanziaria.

Art. 4 – Individuazione delle missioni

1. Ai soli fini dell'applicazione del presente regolamento, le missioni degli Amministratori si distinguono:
 - a) missioni nell'ambito del territorio nazionale;
 - b) missioni all'estero.
2. Costituisce missione, che sia stata preventivamente deliberata o autorizzata, qualunque attività svolta dagli Amministratori al di fuori del territorio del comune ove ha sede il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, direttamente e rigorosamente connessa all'esercizio del mandato e delle funzioni esercitate, ivi compresa la partecipazione a seminari di studi, congressi, convegni e riunioni, aventi attinenza con l'attività del Consorzio e con le eventuali deleghe amministrative conferite.
Inoltre è considerata missione direttamente connessa all'esercizio del mandato e delle funzioni esercitate, la partecipazione a riunioni degli organi delle associazioni internazionali, nazionali e regionali e provinciali degli enti locali di cui fanno parte.

Art. 5 – Trattamento di missioni in ambito nazionale

1. Agli Amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo del Comune ove ha sede il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del gas in ambito nazionale, è

dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di soggiorno effettivamente sostenute e nella misura massima dell'80% di quella fissata dal Decreto del Ministero dell'Interno 12/2/2009 e precisamente:

- a) €. 184,00 (€.230,00) per giorno di missione fuori sede con pernottamento;
- b) €. 160,00 (€.200,00) per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedano un pernottamento;
- c) €. 52,00 (€.65,00) per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore;
- d) €. 28,00 (€.35,00) per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 Km. dalla sede dell'ente di appartenenza.

2. Fermo restando i limiti previsti al punto 1, il rimborso delle **spese di viaggio e di soggiorno** non possono in ogni caso superare i limiti stabiliti dal CCNL del personale dirigente del comparto regioni Autonomie locali.

3. La durata della missione comprende i tempi di occorrenza per il viaggio.

4. Il criterio della distanza chilometrica indicato al comma 1, lett.d), è derogato in presenza di apposita dichiarazione dell'amministratore con la quale si attesta l'avvenuta consumazione di un pasto.

Art. 6 – Trattamento di missioni all'estero

1. In occasione di missioni istituzionali fuori dal territorio nazionale si applicano le medesime misure di rimborso previste dal precedente articolo 5.

Art. 7 – Documentazione necessaria per il rimborso delle spese diverse da quelle di viaggio

1. Il rimborso delle spese diverse da quelle di viaggio verrà effettuato a piè di lista nei limiti stabiliti dal CCNL del personale dirigente del comparto regioni Autonomie locali e fino al tetto massimo prevista dall'articolo 5, comma 1, del presente regolamento, a seguito di presentazione della documentazione in originale attestante le spese effettivamente sostenute.

Art. 8 – Classe per i viaggi compiuti

1. Gli Amministratori, che in ragione del loro mandato si rechino in missione, hanno diritto ad ottenere il rimborso delle spese per i viaggi compiuti con mezzi pubblici di linea tenendo presente i seguenti limiti massimi:

- a) treni rapidi, normali, speciali in 1^a classe o equiparate, nonché ad un compartimento singolo in carrozze letti, per i viaggi compiuti nottetempo;
- b) su aerei in classe ordinaria (economy).

Art. 9 - Utilizzo mezzi di trasporto e mezzi noleggiati

1. Gli Amministratori inviati in missione possono essere autorizzati all'uso del proprio mezzo di trasporto o all'uso di mezzi noleggiati.

2. L'uso dei taxi e dei mezzi noleggiati è comunque ammesso per i collegamenti dalle stazioni ferroviarie, dalle autolinee ed aeroportuali e dalle stazioni di arrivo al luogo di missione, qualora l'utilizzo di tali mezzi risulti conveniente in ordine di tempo e/o di costo.

Art. 10 – Documentazione necessaria per il rimborso delle spese di viaggio

1. La documentazione inerente le spese di viaggio effettivamente sostenute, necessaria per ottenere il rimborso, deve essere presentata in originale.
2. Per i percorsi compiuti con i mezzi propri degli Amministratori è necessaria apposita dichiarazione sottoscritta dagli amministratori stessi ed autorizzata ai sensi dell'articolo 3, dalla quale risultino indicate le date dei singoli viaggi compiuti e i chilometri percorsi di volta in volta.
3. L'utilizzo del mezzo proprio di trasporto dà diritto all'amministratore al rimborso delle spese sostenute per la percorrenza effettuata, calcolato sulla base di un quinto del prezzo di 1 litro di benzina verde per ogni chilometro, con riferimento, di norma, a quello praticato dall'AGIP al 1° di gennaio dell'anno di riferimento, nonché alle spese per pedaggi autostradali, parcheggi e custodia del veicolo comprovate da ricevute fiscali o altro documento idoneo che rechi data ed ora compresa in quella di durata della missione.
4. Non è consentito in nessun caso il rimborso di spese sostenute per sanzioni amministrative comminate per violazione al Codice della Strada, compiute sia con l'uso del mezzo proprio che dell'Ente.

Art. 11 – Amministratori residente fuori dal capoluogo sede dell'ente

1. Agli amministratori che risiedono fuori dal comune ove ha sede il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas spetta il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate, intendendosi per tali quelle "riconducibili ad oggettive esigenze connesse allo svolgimento del mandato".
2. Alla liquidazione delle spese di viaggio si provvederà con le modalità indicate al precedente articolo 10 a seguito di presentazione da parte dell'interessato di apposita richiesta dettagliata sottoscritta ai sensi del precedente articolo 3.

Art. 12 – Anticipazione sulle spese da sostenere per compiere la missione

1. Per la missione di durata superiore alle 24 ore, è data facoltà agli Amministratori di chiedere l'anticipazione dell'importo pari a 2/3 dell'ammontare delle spese di viaggio presunte o stimate.

Art. 13 – Modalità di liquidazione delle spese

1. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dall'Ufficio Contabile, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e finalità della missione.

Art. 14 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno stesso della esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si farà riferimento alle norme legislative vigenti tempo per tempo in materia.